

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3876}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAINARDI FAVA, BENEVELLI, PALLANTI,
LODI FAUSTINI FUSTINI, PELLEGATTI, MIGLIASSO, GRILLI**

Presentata il 3 maggio 1989

Norme in materia di retribuzione dei congedi per cure termali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36 della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, definisce il termalismo come terapeutico, quindi una prestazione sanitaria a tutti gli effetti erogata dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini.

La legislazione vigente manca di una previsione esplicita per quanto riguarda il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo di congedo per cure termali.

Si è determinata quindi incertezza e non uniformità di trattamento fra i lavoratori dipendenti.

La sentenza della Corte costituzionale n. 559 del 1987 ha chiarito questa contro-

versa vicenda; infatti appare chiaro dalla sentenza stessa che le cure termali prescritte nei modi previsti dalla legge, devono essere effettuate usufruendo del trattamento di malattia.

È opportuno che il Parlamento sulla base della succitata sentenza della Corte costituzionale riconduca le prestazioni termali nell'ambito proprio della sanità e assicuri uniformità di trattamento ai lavoratori dipendenti.

La normativa che si propone garantisce il diritto del lavoratore a usufruire delle cure termali, senza dover ricorrere alle proprie ferie o rinunciare alla retribuzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che fruiscano di congedi straordinari, di aspettative per infermità, di permessi per malattia, comunque denominati, concessi a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, è corrisposto il trattamento economico di malattia ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.